



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Giunta Comunale/0000185 / 2012

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE DI OLEGGIO CON ASD OLEGGIO MAGIC BASKET

Il giorno 08.08.2012 alle ore 13,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

Generalità degli Assessori	P/A
MARCASSA MASSIMO – SINDACO	A
BALDASSINI ANDREA	P
BALOCCO ALESSANDRA	P
BELLINI DIEGO	P
BELLOTTI CESARE	P
MURATORE GIUSEPPE	A
SUNO GIUSEPPE	A
TURINI DAVIDE	P

Presenti : N. 5

Assenti: N. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Renata Gloria Ratel

Il Vice Sindaco Baldassini Andrea assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per la gestione della piastra polivalente è stata sottoscritta una convenzione rep. n. 115 del 26 settembre 2011, con l'ASD Oleggio Magic Basket, per la durata di un anno e prossimamente in scadenza;

Vista la nota in data 28 giugno 2012 prot n. 16822, con la quale la società A.S.D OLEGGIO MAGIC BASKET richiede di poter gestire nuovamente l'impianto della struttura denominata Piastra Polivalente per anni 1;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della società ASD OLEGGIO MAGIC BASKET prendendo atto, contestualmente, della risoluzione della precedente convenzione;

Preso atto che lo schema di convenzione è stato argomento trattato in Sede di Consulta Comunale in data 30 luglio 2012;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., del Dirigente dell'Area Amm.va/Sett.re Cultura in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto attiene alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso dell'adunanza

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto da stipularsi tra il Comune di Oleggio e la A.S .D Oleggio Magic Basket che allegato alla presente sub A) ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che compete al Dirigente Area Amministrativa/Sett.Cultura l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'emanazione del presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



CITTA' DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

Via Novara n. 5 - C.A.P. 28047 - c.f. e p. Iva 00165200031 - e.mail culturaport@comune.oleggio.no.it
sito: www.comune.oleggio.no.it - Tel. 0321.969875 - 969811 - Fax 0321.969855

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DELLA
PIASTRA POLIVALENTE DI OLEGGIO CON ASD OLEGGIO MAGIC BASKET**

La sottoscritta Dott. ssa Renata Gloria Ratel, Dirigente dell'Area Amministrazione/Settore Cultura f. f. esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Oleggio, 08/04/2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/SETTORE CULTURA

La sottoscritta rag. Flavia Petrachi, Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Oleggio, 8/8/2012

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Flavia Petrachi

La sottoscritta Dott. ssa Renata Gloria Ratel, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del

Oleggio, 08/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to ANDREA BALDASSINI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **10 AGO 2012** così per
giorni **15** consecutivi.

Oleggio, li **10 AGO 2012**

IL MESSO COMUNALE
STELLA PIERO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Ratel

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OLEGGIO, li **10 AGO 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Ratel

Per l'esecuzione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

IL SEGRETARIO GENERALE

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI OLEGGIO E ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA OLEGGIO MAGIC BASKET PER LA GESTIONE
DELLA PIASTRA POLIVALENTE DI OLEGGIO
(campo calcetto – Piazzale Atleti d'Italia)**

L'anno DUEMILADODICI, addì del mese di....., presso la sede del Comune di Oleggio, in Via Novara n. 5,

Tra i sigg. :

- Dott.SSA Ratel Renata Gloria, Dirigente del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili, nata a Asti il 24/03/1951, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Oleggio, con sede in Oleggio, Via Novara 5, codice fiscale 00165200031 in virtù dell'atto di nomina del Sindaco n.35/09 del 07/09/2009;

- Giani Mauro, nato a Oleggio il 24/06/1963, residente in Oleggio, via Marconi n.34 il quale agisce in nome e per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Oleggio Magic Basket" di Oleggio con sede in Oleggio, Piazza Martiri n.44 P.I. 02066370038, in qualità di Presidente legale rappresentante come si evince dal verbale del Consiglio Direttivo in data.....;

SI STIPULA E SI CONVIENE

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Oleggio, proprietario dell'impianto sportivo denominato "Piastra Polivalente" e delle annesse strutture di servizio (spogliatoi) situate in Oleggio, Piazza Atleti Azzurri d'Italia, concede per la stagione sportiva 2012/2013 la gestione in uso dell'impianto (meglio individuato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente convenzione) all'A.S.D Oleggio Magic Basket (di seguito denominata Associazione).

L'Associazione eserciterà la gestione dell'impianto mediante un organo amministrativo eletto ai sensi dello statuto societario e presieduto dal Presidente pro-tempore.

Eventuali modifiche statutarie e societarie intervenute nel periodo di validità della convenzione, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune e depositate in copia agli atti.

ART. 2 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- a) soddisfare le numerose richieste pervenute da parte dell'Associazione di disporre spazi adeguati per il corretto svolgimento della propria attività giovanile e di avviamento allo sport in relazione al considerevole numero di iscritti;
- b) procedere con l'adeguamento dell'impianto affinché possa essere omologato dalla Federazione Italiana Pallacanestro per lo svolgimento di gare giovanili;
- c) perseguire un'attenta conduzione dell'impianto relativamente alla pulizia, alla piccola manutenzione, al controllo e alla gestione delle utenze.

ART. 3 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a proprie spese:

- a. custodire e vigilare l'impianto e le attrezzature sportive controllando le operazioni di apertura e di chiusura della struttura;

- b. controllare il corretto utilizzo delle strutture da parte dei propri associati e di altri utenti che dovessero fruire dell'impianto secondo quanto previsto dal Regolamento d'uso degli impianti sportivi;
- c. provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto, a titolo esemplificativo la riparazione di piccoli guasti elettrici ed idraulici, il cambio lampade, il taglio dell'erba nelle zone attinenti alla struttura, ecc.;
- d. pulire il campo, gli spogliatoi con i servizi igienici e l'area esterna antistante. Per la pulizia del campo da gioco l'impianto è dotato di adeguata macchina lavapavimenti. Ogni altra apparecchiatura, i materiali e i prodotti necessari al perfetto svolgimento delle mansioni, saranno a carico dell'Associazione. Si rammenta che i servizi igienici per portatori di handicap saranno utilizzati anche dai soggetti disabili fruitori dei limitrofi campi da tennis;
- e. segnalare all'Ufficio Tecnico i guasti e le anomalie alla struttura, agli impianti tecnologici e alle attrezzature sportive;
- f. dotare l'impianto di nuove attrezzature sportive idonee alla pratica del basket;
- g. adeguare l'impianto e il campo da gioco affinché possa essere omologato dalla Federazione Italiana Pallacanestro per lo svolgimento di gare giovanili;
- h. effettuare una pulizia straordinaria del telo di copertura della struttura, relativamente alla parte interna, per tutto il suo perimetro;
- i. provvedere all'imbiancatura dei locali spogliatoi annessi alla struttura;
- j. migliorare l'impianto di illuminazione ove si rendesse necessario per il corretto svolgimento della propria attività;
- k. mantenere in buona efficienza tutti gli impianti tecnologici;
- l. non manomettere o modificare le strutture e gli impianti senza la preventiva obbligatoria approvazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
- m. organizzare corsi di avviamento allo sport e corsi di attività giovanile, attività per le quali l'Associazione deve presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative. In difetto, il mancato rispetto del presente articolo per comprovata negligenza da parte della Società, comporta automaticamente la decadenza della convenzione stessa.

L'Associazione si impegna inoltre a corrispondere al Comune le quote orarie in base all'utilizzo rispettando le tariffe relative agli impianti sportivi previste dal Comune. Per la Piastra Polivalente vengono applicate le medesime tariffe del Palazzetto dello Sport, salvo successive variazioni nella determinazione annuale delle tariffe.

Resta inteso che tutte le migliorie impiantistiche e strutturali apportate dall'Associazione, resteranno comunque di proprietà comunale al termine della convenzione.

ART.4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Ogni responsabilità connessa con l'esercizio dell'attività svolta o delle prestazioni convenzionali è assunta dall'Associazione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile o penale per danni a persone e a cose che dovessero accadere presso l'impianto sportivo.

All'uopo, l'Associazione è tenuta a tutelarsi contro eventuali rischi di responsabilità provenienti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione mediante stipulazione di idonea polizza assicurativa che dovrà essere trasmessa in copia al Comune e depositata agli atti.

Altresì, deve essere depositata copia d'idonea assicurazione in favore degli iscritti, contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti sportivi, qualora ciò non fosse già obbligatoriamente previsto dalla competente Federazione,

La responsabilità diretta per danni agli impianti e alle attrezzature, se comprovata, determinerà l'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del C.C.

L'Associazione è responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura durante il suo utilizzo, rispondendo sia civilmente che penalmente per eventuali inconvenienti o danni.

L'Associazione dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08.

ART.5 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) le spese correnti di gestione degli impianti quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, l'energia elettrica e il consumo idrico.
Tali spese saranno sostenute dal Comune sino all'ammontare massimo di € 12.000,00 (euro dodicimila) comprensive di IVA all'anno.
Detto importo è subordinato al mantenimento delle condizioni attualmente previste dai contratti in essere con i fornitori di energia (gas e corrente elettrica) per l'impianto oggetto della presente; qualunque variazione, migliorativa o peggiorativa, dovesse intervenire nel periodo di validità della convenzione, potrà essere considerata motivo sufficiente per la revisione della convenzione stessa.
L'eventuale importo eccedente al tetto massimo annuo così stabilito dovrà essere corrisposto dall'Associazione che provvederà al contestuale versamento entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del servizio finanziario del Comune, il quale effettuerà i necessari controlli e gli eventuali conguagli, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno o, comunque, alla scadenza della convenzione;
- b) il mantenimento in efficienza della centrale termica, la conduzione dell'impianto di riscaldamento, la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione;
- c) la manutenzione del verde a siepe;
- d) le manutenzioni straordinarie, che verranno attuate in base ai programmi di opere pubbliche e alle risorse disponibili, valutando anche le segnalazioni dall'Associazione;
- e) l'assicurazione di responsabilità civile contro terzi per danni derivanti da difetti strutturali dell'immobile imputabili al Comune;

Si intendono a carico dell'Associazione tutte le spese non espressamente contemplate nel presente articolo.

ART.6 – MODALITA' D'USO

L'Associazione non può concedere l'uso della struttura a terzi senza il parere vincolante e favorevole dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare le strutture per lo svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune compatibilmente con la programmazione sportiva dell'Associazione.

In tali occasioni, l'Associazione è obbligata a mettere a disposizione gratuitamente la struttura e il personale idoneo a garantirne l'uso, nonché la successiva pulizia.

La copertura assicurativa delle manifestazioni è, in tal caso, a carico dell'Ente che le organizza.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'uso occasionale o permanente di strumenti pubblicitari (quali striscioni, cartelloni, ecc.) previa richiesta scritta contenente le indicazioni del messaggio pubblicitario da porre in opera. Tale pubblicità è soggetta al pagamento, da parte del richiedente e per tramite dell'apposito servizio, dell'imposta locale di pubblicità.

ART.7 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che la presente convenzione si articola per la durata di anni uno a decorrere dal 01/09/2012.

La convenzione può essere risolta dal Comune in qualunque momento qualora si riscontrassero irregolarità nell'adempimento della medesima, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile, con preavviso di mesi sei da spedirsi mediante lettera raccomandata A.R.

Nel caso di gravi irregolarità, la risoluzione avverrà contestualmente all'accertamento dei fatti.

Al termine naturale o anticipato della convenzione, verrà effettuato un sopralluogo nelle strutture oggetto della convenzione da parte dell'ufficio tecnico comunale, al fine di verificare in contraddittorio tra le parti le condizioni di manutenzione e di usura dei locali e delle attrezzature, sulla base del verbale di consegna.

ART.8 – CESSIONE INCOMBENZE

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non sono cedibili, in toto o in parte.

ART.9 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie in ordine allo svolgimento ed agli impegni convenzionali saranno discusse secondo equità da un collegio di tre membri designati uno dal Comune, uno dall'Associazione ed il terzo nominato quale presidente dai primi due.

ART.10 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia al T.U.E.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché al Codice Civile.

Non si procede alla registrazione della presente convenzione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.04.1986. N.131.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il Comune:
Il Dirigente Ufficio Cultura,
Sport, Turismo e Politiche Giovanili
Dott.ssa Ratel Renata Gloria

Per l'A.S.D.
Il Presidente
.....